



Spedita al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Savona
 il 12/3/1979 prot. N. 2576

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

PROVINCIA DI SAVONA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 27/FEBBRAIO/1979 N. 27 del reg. delib.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE - MODIFICHE

L'anno millenovecentosettant anove addì ventisette
 del mese di Febbraio, alle ore 21,30, in Borghetto Santo Spirito, nella Sede
 Comunale e nella consueta sala delle adunanze.

Previa convocazione nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio comunale in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume la presidenza il Sig. Arch. Pierluigi BOVIO
 nella sua qualità di SINDACO, assistito dal Segretario
 comunale Capo Sig. Rag. Pietro ARNALDI

Risultano:

N. Ordine	Nome	Presenti	Azzerati	N. Ordine	Nome	Presenti	Azzerati
1	ALLEGRI Augusto	SI	==	11	POLLERO Luciano	SI	==
2	BADINO Riccardo	SI	==	12	RAGALZI Giancarlo	SD	==
3	BARONE Silvano	==	SI	13	RICCI Francesco	==	SI
4	BAUCIA Giovanni	==	SI	14	ROI Carla	SI	==
5	BOVIO Pierluigi	SI	==	15	ROVERARO Roberto	SI	==
6	CAGNINO Agostino	SI	==	16	SCAGNOLARI Andreino	SI	==
7	CARBONI Gino	SI	==	17	TASSONI Luigi	SI	==
8	CASTIGLIONE Lorenzo	==	SI	18	VACCA Gian-Piero	SI	==
9	COGLIATI Antonio	==	SI	19	VITALONI Aldo	SI	==
10	FIGINI Gianluigi	SI	==	Totale N.		14	5

IL PRESIDENTE

Il Sindaco-Presidente, ricorda ~~XXX~~ come nella seduta del 22/4/78 il Consiglio Comunale aveva proceduto alla approvazione del nuovo Regolamento Di Polizia Rurale:

Fa presente, peraltro, che da un più attento esame delle norme a suo tempo approvate, messe in relazione anche ad alcune disposizioni previste in altri regolamenti Comunali, già approvati a norma di Legge, si sono evidenziati alcuni contrasti, per cui si rende necessario modificare gli articoli del Regolamento di P.R. interessati al fine di poter contare su disposizioni univoche pur se inserite in vari Regolamenti.

A tal fine, continua il Sindaco, la G.M., ha predisposto una bozza comprendente le modifiche e le correzioni resesi necessarie e/o opportune per ottenere lo scopo prefissato.

Conclude, infine, presentando il Regolamento in vigore ed illustrando le nuove norme, di cui si propone l'approvazione, e che interessano gli artt.16,28, 32, 35 e 44 del Regolamento succitato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO la relazione del Sig.Sindaco-Presidente;

RICHIAMATO la propria deliberazione n.30, in data 22/4/78, esecutiva, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia rurale;

RISCONTRATO che, in sede di applicazione, sono emersi casi di contrasto fra le nuove norme e quelle di altri regolamenti Comunali;

RITENUTO, pertanto, di dover aderire alla proposta in esame, che risulta meritevole di approvazione;

VISTO l'art.282 del T.U. 4/2/1915 n.148, richiamato in vigore dall'art.10 del T.U. 16/5/1960, N.570;

VISTO l'art.131 del T.U. 4/2/1915, n.148 succitato;

Con voto favorevoli n.14, contrari n.==, espressi per alzata di mano, essendo n.14 i presenti, n.14 i votanti e N.== gli astenuti;

D E L I B E R A

1) Il Regolamento di Polizia Rurale, così come approvato con Deliberazione Consiliare n.30 del 22/4/78, esecutiva ai sensi di Legge, è integrato e/o modificato come risulta dagli allegati che in numero di tre, formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2) Di dare atto che gli articoli interessati dalle modifiche e/o integrazioni sono i seguenti: n.16, 28, 32, 35 e 44, e per un totale quindi di numero 5 (cinque);

3) Il regolamento suddetto è modificato in conformità a quanto sopra, fermo restando in ogni sua altra parte.



Art. 16 (in vigore: proposto per la modifica)

L a t r i n e

Ogni casa deve essere fornita di latrina la quale, a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in fosse biologiche o in pozzi neri o, se si tratta di case isolate, nella concimaia.

Sono proibite le latrine nei cortili, formate di ripari mobili o di recinti di fascine.

Sanzione amministrativa da L. 1.000 a L. 200.000

Oblazione in via breve di L. 5.000

Art. 16 Modificato (1° e 2° comma)

L a t r i n e

Ogni casa deve essere fornita almeno di latrina, la quale, a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in fosse biologiche o, se si tratta di case isolate, in pozzi neri.

E' fatto salvo al riguardo quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Igiene e precipuamente dall'art. 48.

- : - : - : - : - : - : - : - : - : -

Art. 28 (in vigore: proposto per la modifica)

Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infezione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

Sanzione Amministrativa da L. 1.000 a L. 200.000

Oblazione in via breve di L. 5.000

Art. 28 Modificato

Viene aggiunto il seguente 3° comma:

"In occasione di speciali e/o particolari ricorrenze, potrà però essere concessa, dalla Autorità Comunale, deroga per la vendita di cui sopra, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di legge al riguardo."

- : - : - : - : - : - : - : - : - : -





Art. 32 (in vigore: proposto per la modifica)

Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, al fine di evitarlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954, nr. 320.

Sanzione Amministrativa da L. 1.000 a L. 200.000

Oblazione in via breve di L. 10.000

Art. 32 Modificato

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, al fine di evitarlo, deve essere eseguito in conformità al Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954, nr. 320, e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 del vigente Regolamento Comunale di Igiene.

- : - : - : - : - : - : - : - : -

Art. 35 (in vigore: proposto per la modifica)

Accensione di fuochi

Nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di abitazioni e proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi.

Sanzione Amministrativa da L. 1.000 a L. 200.000

Oblazione in via breve di L. 5.000

Art. 35 Modificato

Sempreché l'accendere fuochi non avvenga in tempi e/o luoghi proibiti dall'Autorità, nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi.

- : - : - : - : - : - : - : - : -

Art. 44

Sospensione delle licenze



Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione ed autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione e della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto contravvenzionale;
- c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal contravventore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 44 Modificato

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«La sospensione dovrà avere di norma una durata massima di gg. 30 (trenta). Comunque essa si potrà protrarre fino a quando non si sia adempiuto dal contravventore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta».

— : — : — : — : — : — : — : —

P.S.: Le Sanzioni Amministrative ed oblazioni in via breve sono confermate nell'imperto in vigore.

no. 10000000

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Alleg. Ag.

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO CAPO

[Signature]



STAMPATO

STAMPATO

STAMPATO

Il retrosteso verbale di deliberazione, per delega ricevuta, è stato letto, approvato e ~~sottoscritto~~ dalla Giunta Municipale in seduta del 1/3/79 con atto N. 132 dichiarato immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la deliberazione di cui sopra venne pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio di questo Comune il _____ giorno di _____ e che avverso alla stessa _____ pervennero a questo Ufficio reclami ed opposizioni.

Borghetto S. Spirito, li _____
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

Il sottoscritto Segretario certifica che la deliberazione di cui sopra venne pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio di questo Comune il 12/3/1979 e rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, cioè fino al giorno 27/3/79 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Borghetto S. Spirito, li 12/3/79
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO



COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI SAVONA

Nr. _____ Div. _____

Sorlese

Savona, li _____

IL PRESIDENTE